



**CITTA' RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
**II S.O. URBANISTICA**

**ORDINANZA n.° 6 del 03/05/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO - art. 35 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**

**IL CAPO DEL II SETTORE**  
**UFFICIO URBANISTICA**

VISTO il verbale di accertamento di violazione edilizia prot. n. 9793 del 03.06.2019 dell'Ufficio Urbanistica relativo all'esecuzione di lavori in assenza di titolo edilizio abilitativo sul lotto di terreno distinto in catasto (*Omissis*) di proprietà comunale, destinato dal vigente PRG a zona "Verde Agricolo" e sottoposto a vincolo Paesaggistico, sito in (*Omissis*), consistenti in:

- Costruzione di un fabbricato di forma rettangolare ad una elevazione fuori terra, con copertura piana di dimensioni di ml 10,00 x 5,00 circa, altezza all'intradosso della copertura mt. 2,05;
- Realizzazione di una struttura aperta con pilastri e travi in cemento armato, chiusura perimetrale in laterizi delle dimensioni di ml 11,65 x 10,75 circa, priva di copertura e aperture. Al centro della trave di colmo parete in mattoni cementizi e armatura in acciaio predisposta per il completamento della copertura. Nell'angolo nord-est in prossimità della parete perimetrale è stata riscontrata l'apertura per l'ingresso a un locale interrato di cui non è stato possibile rilevare la consistenza per l'impossibilità di accesso;

VISTA l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.° 6 del 14.07.2020 emessa nei confronti del sig. (*Omissis*);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.° 405 del 23 settembre 2022 sull'affare n. 237/2021 con il quale è stato respinto il ricorso straordinario proposto da (*Omissis*) per l'annullamento dell'ordinanza 14 luglio 2020 n.° 6 di demolizione di opere abusivamente eseguite nel terreno demaniale con vincolo di uso civico sito in (*Omissis*) del Comune di Randazzo;

VISTA la relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale nr. 5998 del 07.04.2023 relativa alla verifica di ottemperanza dell'ordinanza n.° 6 del 14 luglio 2020 a seguito dell'avvenuta definizione del ricorso con D.P. n.° 405/2022 e dalla quale si evince l'inottemperanza alla demolizione delle opere abusive entro i termini stabiliti dalla richiamata Ordinanza;

VISTO il DDG n.° 176 del 28 luglio 2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica avente ad oggetto "*Impegno e contestuale liquidazione di somme ai comuni quale anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi*" che prevede, tra gli altri, la concessione a favore del Comune di Randazzo della somma di Euro 14.542,78 relativa alla richiesta prot. DRU 6796 del 02.05.2023 (immobile ricadente in catasto terreni del Comune di Randazzo al *Omissis*);

RICHIAMATO il certificato di Stato di Famiglia del 24.04.2024 dal quale risulta che nell'anagrafe della

popolazione residente, con abitazione in *(Omissis)* è iscritta la famiglia di *(Omissis)* composta come segue:  
*(Omissis)*

RICHIAMATO l'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, che prevede che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto devono essere considerati nulli.

RITENUTO dover procedere con lo sgombero dell'immobile al fine di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 35 c. 2 del D.P.R. 380/2001; *(La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso)*

CONSIDERATO la natura vincolata del provvedimento di sgombero in quanto propedeutico all'attività di cui all'art. 35 c.2 del D.P.R. 380/2001

RILEVATO che, in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte degli attuali occupanti, sarà necessario procedere all'esecuzione forzata, con l'intervento della forza pubblica;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10.08.2016, n.16, di recepimento del DPR n.380/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241;

VISTA la L.R. 21.05.2019, n.7;

## **ORDINA**

ai signori:

*(Omissis)*

residenti e occupanti l'immobile abusivo sito in Randazzo (CT) nella *(Omissis)* ricadente all'interno dell'area di proprietà comunale distinta in catasto terreni al *(Omissis)*, sgomberare lo stesso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, liberandolo da persone e cose, consegnando le chiavi al Comando di Polizia Municipale del Comune di Randazzo che redigerà apposito verbale di consegna.

## **AVVERTE CHE**

- in caso di inottemperanza all'ordine di sgombero, anche parziale, entro il termine assegnato, verificato il permanere dell'occupazione, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, previa apposita comunicazione da notificarsi all'interessato del giorno e dell'ora dell'esecuzione ed a mezzo di ausilio della forza pubblica;
- a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza verranno attuate le procedure di progressiva riduzione dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, fino alla loro totale interruzione alla scadenza del termine di trenta giorni assegnato per ottemperare alla presente ordinanza;
- in caso di inottemperanza lo sgombero sarà eseguito a mezzo ausilio della Forza Pubblica e di operai specializzati. Le operazioni di sgombero saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza degli occupanti, tramite apertura forzata dell'eventuale cancello d'ingresso all'area e della porta d'ingresso del fabbricato, inventario di mobili e arredi ivi contenuti – che verranno asportati - e sostituzione delle relative serrature, con addebito al responsabile dell'abuso di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale;

- lo stato di occupazione e l'eventuale inottemperanza alla presente Ordinanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per le conseguenziali valutazione anche in sede penale

### DEMANDA

al Responsabile del Settore I del Comune di Randazzo le attività connesse alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, adottando nei confronti degli occupanti i relativi provvedimenti

### DISPONE CHE

la presente ordinanza sia notificata ai sigg.  
(Omissis)

la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale e al Responsabile del Settore I del Comune di Randazzo, per i provvedimenti di competenza.

La presente ordinanza sia comunicata:  
Al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Catania;  
Alla Prefettura di Catania;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo.

### COMUNICA CHE

1. L'Amministrazione competente è: Comune di Randazzo, con sede in Piazza Municipio n. 1;
2. L'Ufficio competente è: Il Settore Urbanistica — Territorio e Attività Produttive;
3. Responsabile del procedimento è il capo del IV Settore, Geom. Gaetano Mavica;
4. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è: Settore II Urbanistica.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.



Il Responsabile II Settore  
Dott. Vincenzo Patorniti